

Statuto

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La società per lo smaltimento dei rifiuti dell'Engadina Alta (ABVO) è un consorzio di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 53 e segg. della Legge sui comuni del cantone dei Grigioni.

La società comprende i comuni dell'Engadina Alta e della Bregaglia.

Sede della società è Samedan.

Quando il senso non esige altrimenti, i termini che, nel seguente statuto, designano operai e funzionari sono da intendere per ambo i sessi.

Art. 2

La società organizza, in collaborazione con i comuni, la rimozione dei rifiuti nel comprensorio, seguendo le norme federali e comunali vigenti in materia.

La società è unicamente responsabile dei compiti assegnatele dal presente statuto.

Tutte le altre incombenze che la legge federale e cantonale assegna ai comuni ed alle organizzazioni regionali devono venire assunte dai comuni stessi.

La società assume i seguenti compiti:

- rimuovere i rifiuti casalinghi (esclusi i rifiuti speciali) nel territorio dei comuni associati, esclusi il comune di San Moritz come pure i comuni della Bregaglia
- recuperare o smaltire i rifiuti casalinghi e gli altri rifiuti ammessi dalla società
- gestire la discarica di Sass Grand a Bever, come pure accompagnarne la quiescenza dopo la sua messa fuori uso
- informare la popolazione sui modi per diminuire i rifiuti e sulle adeguate possibilità di riciclarli.

Per adempiere alle sue funzioni, la società può allestire e gestire discariche proprie, oppure delegare le sue mansioni a ditte private o ad associazioni di diritto pubblico. La società può anche entrare a far parte di altre organizzazioni che perseguono gli stessi scopi oppure delegare a queste, mediante contratto, compiti particolari.

Le norme sullo smaltimento dei rifiuti emanate da Confederazione e Cantone, come pure le disposizioni definite dallo statuto della società, vanno osservate su tutto il comprensorio.

La società persegue un'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri fra i diversi comuni.

Art. 3

La presente società è stata fondata con lo statuto del 1. marzo 1965.

II. ORGANIZZAZIONE

Art. 4

Gli organi della società sono:

- a) l'assemblea dei delegati
- b) il consiglio direttivo
- c) la commissione revisoria, quale organo di controllo

a) L'assemblea dei delegati

Art. 5

Organo superiore della società è l'assemblea dei delegati, in seno alla quale i comuni esercitano i loro diritti mediante i propri rappresentanti. Ogni comune può demandare il diritto di voto ad un singolo o a più delegati; il loro numero non deve comunque superare i mandati a disposizione dello stesso comune.

I nomi dei delegati vanno inoltrati alla società per scritto entro i termini richiesti.

I mandati che spettano ai comuni associati sono così regolati:

fino a 1'000 abitanti 2 delegati
fino a 1'500 abitanti 3 delegati
fino a 2'000 abitanti 4 delegati
fino a 3'000 abitanti 5 delegati
più di 3'001 abitanti 6 delegati

Per gli abitanti fa stato il numero registrato dal controllo degli abitanti il 31 dicembre.

Art. 6

L'assemblea dei delegati ha le seguenti mansioni e facoltà:

- a) eleggere il presidente, il vice presidente e gli altri membri del consiglio direttivo
- b) nominare i membri della commissione revisoria
- c) emanare ordinanze e regolamenti
- d) approvare il rapporto annuale, il consuntivo aziendale con relativo bilancio, come pure il preventivo
- e) deliberare acquisto e vendita di terreni, stipulare contratti di sopredificazione e costruire impianti che servano agli scopi della società, nonché procurarsi i finanziamenti necessari
- f) autorizzare spese non contemplate nel preventivo e che eccedono le competenze del comitato direttivo

- g) proporre ai comuni eventuali modifiche degli statuti o lo scioglimento della società
- h) deliberare su tutti gli argomenti che non sono espressamente di competenza del consiglio direttivo
- i) fissare la retribuzione dei membri del consiglio direttivo e delle commissioni.

Art. 7

Il consiglio direttivo convoca l'assemblea dei delegati ogni qualvolta necessario, ma al minimo una volta l'anno entro la decorrenza di quattro mesi dalla conclusione dell'anno d'esercizio.

Su richiesta scritta della commissione revisoria o di più di tre comuni, il comitato direttivo è tenuto a convocare i delegati in un'assemblea straordinaria. La convocazione deve avvenire con 20 giorni d'anticipo mediante una lettera ai comuni in cui si indicano le trattande.

Il rapporto annuale, il consuntivo con bilancio e il preventivo sono da consegnare ai comuni 20 giorni prima dell'assemblea dei delegati.

Ogni convocazione deve essere recapitata ai comuni ed ai delegati con 20 giorni d'anticipo e deve contenere la lista delle trattande.

L'invito all'assemblea dei delegati della società per lo smaltimento dei rifiuti dell'Engadina Alta (ABVO) viene pubblicato sugli organi ufficiali (Engadiner Post/Il Grigione Italiano).

Art. 8

L'assemblea dei delegati è diretta dal presidente, in sua assenza dal vice presidente. Se anche quest'ultimo fosse impedito, i delegati eleggeranno un presidente di turno, su proposta del comitato direttivo.

L'assemblea designa gli scrutatori.

Art. 9

Ogni assemblea dei delegati correttamente convocata è abilitata a deliberare.

Art. 10

L'assemblea può unicamente deliberare su oggetti preventivamente discussi in seno al consiglio direttivo e che figurano sulla lista delle trattande.

Art. 11

Ogni delegato presente dispone dei mandati assegnatigli dal suo comune. Qualora da parte del consiglio direttivo o del corpo dei delegati non venga preteso il voto segreto, le elezioni avvengono per voto palese.

Per le deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti validi espressi dall'assemblea. Per il secondo turno di elezioni vale la maggioranza relativa. In caso di parità l'esito dell'elezione va affidato alla sorte.

Le deliberazioni dell'assemblea dei delegati possono sempre essere rimesse in discussione. Restano riservati i diritti di terzi. Una deliberazione può essere rimessa in discussione durante il suo primo anno d'applicazione, quando la maggioranza dei due terzi dei votanti richiede l'entrata in materia.

Art. 12

Per deliberazioni che riguardano decreti, regolamenti, acquisto e vendita di terreni, contratti di sopredificazione, costruzione di impianti o spese che non sono contemplate nel preventivo è necessaria la maggioranza dei votanti e quella dei comuni rappresentati da delegati.

Queste deliberazioni sottostanno alle norme sul referendum facoltativo dei comuni e degli aventi diritto al voto (Art. 21).

Art. 13

Il verbale viene steso dall'attuario. Nel caso di suo impedimento, il presidente designa un supplente di turno. Il verbale deve essere inoltrato ai comuni ed ai delegati entro 20 giorni e deve essere approvato nell'assemblea dei delegati successiva.

b) Il consiglio direttivo

Art. 14

Il consiglio direttivo è formato dal presidente, dal vice presidente e da cinque membri, eletti fra i delegati. Del consiglio direttivo non può fare parte più di un membro dello stesso comune.

Il consiglio direttivo può nominare una commissione e definirne le competenze. Le mansioni espressamente assegnate dallo statuto ad un organo della società non possono venire delegate.

Il consiglio direttivo viene eletto per un periodo di quattro anni, con decorrenza dal 1. gennaio dell'anno successivo alle nomine. I suoi membri sono rieleggibili.

Quando un membro si ritira prima della scadenza del suo mandato, l'assemblea successiva elegge un successore.

Art. 15

Il consiglio direttivo assume la gestione della società con i seguenti compiti:

- a) eseguire i regolamenti, i decreti e le decisioni dell'assemblea dei delegati
- b) promulgare le norme esecutive per i decreti
- c) preparare tutti i progetti per l'assemblea dei delegati

- d) redigere la relazione annuale, eseguire il consuntivo con bilancio come pure presentare il preventivo
- e) amministrare il patrimonio della società
- f) deliberare sulle spese non previste nel preventivo fino all'ammontare di fr. 100'000.- per spese uniche e a fr. 30'000.- per spese annualmente ricorrenti. Possono superare questi limiti le spese per riparazioni urgenti, conseguenti a danni che compromettono il funzionamento del servizio; tali spese decretate dal consiglio direttivo vanno comunicate ai comuni insieme alla loro motivazione
- g) rappresentare la società davanti alle autorità, nei tribunali e verso persone terze
- h) decisioni increate processi e ricorsi come pure la stipulazione di patti e contratti di conciliazione.
- i) nominare delle commissioni per chiarire questioni particolari
- j) nominare ed assumere un attuario/cassiere e un direttore aziendale come pure gli operai necessari e stabilire le rispettive retribuzioni e indennità
- k) affidare incarichi di progettazione e direzione dei lavori
- l) assegnare lavori e mansioni secondo le norme legali vigenti
- m) redigere il capitolato d'oneri degli impiegati e la descrizione dell'impiego.

Art. 16

Ogni qualvolta la situazione lo richieda, il presidente convoca l'assemblea dei delegati con sette giorni di anticipo; in caso di suo impedimento lo farà il supplente. Su richiesta di tre membri del consiglio direttivo, il presidente è tenuto a indire una seduta straordinaria.

Per poter deliberare, il consiglio direttivo deve essere presente con almeno quattro membri.

Art. 17

Per ogni deliberazione del consiglio direttivo occorre il voto della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, per quanto riguarda le deliberazioni decide il presidente, per quanto riguarda le elezioni si tira a sorte. Ogni membro è tenuto a dare il voto. Riservate restano le prescrizioni sull'astensione.

Art. 18

Giuridicamente vincolante per il consiglio direttivo è la doppia firma del presidente o del vice presidente e del direttore di gestione o dell'attuario/cassiere.

c) La commissione revisoria

Art. 19

L'assemblea dei delegati nomina una commissione revisoria, quale organo di controllo. Tale commissione comprende tre membri e viene eletta per un periodo di quattro anni.

I membri della commissione revisoria non possono esercitare contemporaneamente la funzione di delegato.

La commissione si costituisce da sè.

Il suo periodo d'incarico corrisponde a quello del consiglio direttivo.

Art. 20

La commissione revisoria controlla l'amministrazione, la contabilità e la direzione aziendale come pure l'attività del consiglio direttivo e di eventuali commissioni. Essa stende un rapporto scritto e lo presenta all'assemblea dei delegati, formulando una proposta. La commissione può esercitare il suo controllo in qualsiasi momento e senza preannuncio. Essa può prendere visione di tutti gli atti.

III. DIRITTI DEI COMUNI E DEGLI AVENTI DIRITTO DI VOTO

Art. 21

Le deliberazioni contemplate nell'art. 12 devono venire sottoposte entro 100 giorni a votazione nei singoli comuni:

- a) se l'assemblea dei delegati lo richiede
- b) se entro trenta giorni dall'assemblea dei delegati il municipio di tre comuni oppure 500 aventi diritto di voto nell'insieme dei comuni ne chiedono il referendum.

Non soggiacciono a referendum le deliberazioni dell'assemblea dei delegati che non comportano una spesa di oltre fr 500'000.- per un intervento unico, oppure fr. 100'000.- per lavori annualmente ricorrenti. Per le spese sovvenzionate da Cantone e Confederazione fa stato l'ammontare netto per la società.

Le deliberazioni sottoposte a referendum vengono convalidate soltanto se ottengono la maggioranza dei comuni.

Art. 22

Il municipio di tre comuni oppure 500 aventi diritto di voto nell'insieme dei comuni possono inoltrare al consiglio direttivo delle proposte in forma di iniziativa. Queste possono riguardare decisioni di competenza dell'assemblea dei delegati oppure la revisione degli statuti. L'iniziativa può essere inoltrata quale proposta progettuale o sotto forma di progetto elaborato. L'iniziativa deve essere motivata.

Un progetto che non venga sancito dall'assemblea dei delegati o che riguardi la revisione degli statuti, deve venir sottoposto a votazione nei comuni, eventualmente insieme ad un contro progetto, entro 12 mesi dal suo inoltro.

Per l'accettazione di tali progetti è necessaria la maggioranza dei votanti come pure quella dei comuni. Modifiche che riguardano gli scopi e i compiti della società vengono accettate soltanto se ottengono l'approvazione di tutti i comuni associati. La procedura dell'iniziativa è regolata dalla "Legge sull'esercizio dei diritti politici nel cantone dei Grigioni".

IV. RELAZIONI SULLE TRATTATIVE

Art. 23

L'assemblea dei delegati, il consiglio direttivo, la commissione revisoria e le varie commissioni tengono verbali separati. Tali verbali devono contenere al minimo le deliberazioni prese e l'esito delle elezioni. Essi vanno firmati dal relatore e, dopo la loro approvazione, dal rispettivo presidente. Il comitato direttivo è garante della conservazione dei verbali originali.

Art. 24

I verbali dell'assemblea dei delegati devono poter essere consultati da ogni avente diritto al voto nel suo comune di residenza.

I verbali del consiglio direttivo possono venir visionati da coloro che sono in grado di far valere interessi legittimi.

V. FINANZE

Art. 25

L'anno d'esercizio corrisponde all'anno solare.

Art. 26

I costi delle prestazioni e degli impianti vanno a carico dei comuni e vengono ripartiti secondo una chiave prestabilita.

La contabilità d'esercizio come pure l'inventario patrimoniale vanno tenuti secondo le norme commerciali generalmente riconosciute.

Art. 27

Se il capitale disponibile risulta insufficiente, i comuni devono rispondere degli obblighi assunti dalla società in proporzione al loro obbligo contributivo.

VI. DISPOSIZIONI PENALI

Art. 28

Contravvenzioni a regolamenti, decreti o ordinanze della società vengono puniti con ammende fino a fr 10'000.-. Autorità penale è il consiglio direttivo.

L'azione penale cade in prescrizione dopo due anni.

VII. MEZZI LEGALI

Art. 29

Ogni municipio comunale come pure ogni persona toccata da una disposizione del consiglio direttivo ha il diritto di contestarla, inoltrando entro 20 giorni ricorso all'assemblea dei delegati.

Art. 30

Persone toccate da deliberazioni, disposizioni e decreti dell'assemblea dei delegati possono contestarle, inoltrando entro 20 giorni ricorso legale al tribunale amministrativo, sempre che non subentri l'art. 31.

Art. 31

In caso di controversia fra il consiglio direttivo e singoli comuni oppure fra diversi singoli comuni, vale la procedura di querela ai sensi dell'art. 14 della Legge sulla giustizia amministrativa nel cantone dei Grigioni (LTA).

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Dopo l'accettazione da parte dei comuni, questo statuto acquista validità giuridica mediante l'approvazione del governo.

Il presente statuto esiste in versione tedesca, romancia ed italiana. Per la sua interpretazione fa testo la versione tedesca, accettata dai comuni ed approvata dal governo.

Art. 33

Su proposta dell'assemblea dei delegati, questo statuto può sempre venire parzialmente o totalmente riveduto. La revisione richiede una votazione nei comuni.

Per una revisione totale come pure per una revisione parziale che riguardi gli scopi e le mansioni della società è necessaria l'approvazione di tutti i comuni associati. Per le

altre revisioni dello statuto sono necessarie la maggioranza dei votanti e quella dei comuni.

Le revisioni dello statuto ottengono validità giuridica soltanto con l'approvazione del governo.

Art. 34

Dopo almeno 15 anni di adesione, un comune può dissociarsi dalla società, inoltrando le dimissioni con un preavviso di 12 mesi sulla scadenza dell'anno solare.

Il comune uscente non può far valere nessun diritto sul patrimonio della società, né richiedere la restituzione dei contributi versati.

Il comune che si dissocia resta vincolato dagli impegni assunti verso la società come pure dagli obblighi contratti prima delle sue dimissioni.

Un comune non può uscire dalla società senza avere adempiuto a tutti gli obblighi che la legge o lo statuto e i regolamenti della società gli hanno imposto prima della data delle sue dimissioni.

Art. 35

Lo scioglimento della società è possibile soltanto con l'approvazione di tutti i comuni associati.

Parte integrante dello scioglimento sono la liquidazione di un eventuale patrimonio e la sua distribuzione fra i comuni secondo la chiave di ripartizione degli obblighi contributivi.

La presente revisione è stata approvata dall'assemblea dei delegati in data del 28 novembre 2002.

Con l'autorizzazione del governo, secondo deliberazione del **17.08.2004 / 1171**.

Per l'associazione per
lo smaltimento dei rifiuti
dell'Engadin'Alta / Bregaglia

presidente	vice presidente
René Donatz	Mario Pfiffner